



SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ANTROPOSOFICA

Statuto

Art. 1 Denominazione e durata

È costituita senza limiti di durata una associazione denominata
"Società Italiana di Medicina Antroposofica"
(in acronimo SIMA)

L'ente è apolitico, apartitico e non ha fini di lucro.

Non è previsto l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) e per le attività ad essa correlate.

La Società Italiana di Medicina Antroposofica opera in stretto rapporto con la Società Antroposofica in Italia. La Società Italiana di Medicina Antroposofica collabora con la Sezione di Medicina della Libera Università di Scienza dello Spirito presso il Goetheanum di Dornach (Svizzera).

La Società Italiana di Medicina Antroposofica aderisce alla Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche Antroposofiche (IVAA) con sede a Dornach (Svizzera), che si occupa a livello internazionale degli aspetti giuridici legati all'esercizio della medicina antroposofica.

La Società Italiana di Medicina Antroposofica rappresenta i medici antroposofi operanti in Italia ad essa iscritti.

La Società Italiana di Medicina Antroposofica, per una migliore gestione delle attività sul territorio nazionale, è organizzata con Rappresentanza regionale mediante Delegati.

Art. 2 Sede

La sede legale dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Essa è attualmente in Milano, Via privata Vasto 4. Spetta al Consiglio Direttivo l'eventuale variazione della sede e non comporta modifiche statutarie. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi distaccate.

Art. 3 Scopo istituzionale

La Società Italiana di Medicina Antroposofica tutela e rappresenta in Italia esclusivamente la disciplina della medicina antroposofica.

Le attività della SIMA sono ispirate al rispetto, tutela e qualità della vita, al rispetto dell'ambiente e alla cultura dello sviluppo sostenibile.

La SIMA si attiene a criteri di etica gestionale, anche intesa in termini di economicità, razionalizzazione, semplificazione ed efficienza, nella conduzione organizzativa dell'ente. Le attività della SIMA sono caratterizzate da un regolare rapporto liberale con i propri iscritti, anche per quanto concerne i suoi organi statutari.

Lo scopo dell'Associazione è quello di:

promuovere e coltivare lo studio e la pratica della medicina antroposofica in Italia mediante l'organizzazione di corsi, convegni e di altre attività rivolte all'informazione e alla formazione di tutte le categorie professionali del settore sanitario (tra cui medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti) nonché degli studenti di medicina e di discipline ad essa affini;

promuovere la ricerca medica e farmaceutica secondo le metodologie e i principi della medicina antroposofica. L'attività scientifica dell'Associazione e delle Istituzioni ad essa collegate viene regolarmente pubblicata sul sito web istituzionale;

promuovere lo studio, la pratica e la ricerca delle particolari forme di terapia proprie della medicina antroposofica (quali ad esempio l'euritmia terapeutica, il massaggio ritmico, l'arteterapia) nonché la formazione del personale paramedico qualificato;

promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e, più in genere, di tutti i soggetti che operano in strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale, con programmi annuali di attività formativa ECM;

favorire la conoscenza e tutelare l'immagine della medicina antroposofica nei confronti dell'opinione pubblica, anche mediante l'organizzazione di congressi o analoghe iniziative;

editare testi, riviste e altri materiali di informazione anche per via informatica, audiovisivi ed altri mezzi;

collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie locali e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private;

sollecitare e consigliare le Istituzioni pubbliche affinché progettino e attuino a favore della medicina antroposofica gli opportuni provvedimenti giuridico-amministrativi;

garantire le Istituzioni pubbliche sulla qualificazione professionale dei propri iscritti e di coloro che svolgono attività professionale in senso medico-antroposofico, a salvaguardia del patrimonio culturale e professionale di base e negli interessi superiori dei cittadini che ricorrono alle cure dei Soci;

agire in stretto rapporto con la Sezione di Medicina Antroposofica della Libera Università di Scienza dello Spirito presso il Goetheanum di Dornach (Svizzera);

coordinare la propria attività con quella delle associazioni e società mediche antroposofiche di altri paesi;

promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

elaborare linee guida in collaborazione con gli enti istituzionali preposti;

assumere quindi la rappresentanza dei medici antroposofi, ad essa iscritti, a tutti gli effetti presso le Autorità e le Istituzioni nazionali e internazionali nei confronti delle quali i medici antroposofi potranno avere rapporti o interessi. Sono espressamente escluse finalità e attività sindacali dirette o indirette nei confronti dei propri associati.

Articoli 4 - 6 SOCI

Art. 4 Soci

Sono Soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che hanno versato, all'atto della domanda di ammissione, la quota associativa stabilita dal Consiglio stesso.

Possono presentare domanda di ammissione, senza limitazioni, tutti i soggetti che abbiano i requisiti necessari e che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale, senza alcuna discriminazione.

L'ammissione del Socio implica la sua piena e incondizionata accettazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e della normativa che regola l'Associazione.

I Soci che non avranno presentato per iscritto la loro domanda di dimissione entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Art. 5 Soci

I Soci sono distinti in:

Soci Ordinari: sono i medici chirurghi, gli odontoiatri e i veterinari che si occupano di medicina antroposofica, che sono in possesso di una certificazione nazionale o del Certificato internazionale di medico antroposofico e che intendono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali; possono essere Soci ordinari anche i farmacisti.

Soci Sostenitori: sono gli Enti, le Istituzioni, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Soci Onorari: sono coloro che hanno dato importanti contributi allo sviluppo e alla diffusione della medicina antroposofica. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo "motu proprio" o a seguito di delibera dell'Assemblea. Sono privi di elettorato attivo e passivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Soci Aggregati: sono i medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti iscritti ai Corsi di formazione in medicina antroposofica accreditati; essi non hanno diritto di voto in Assemblea.

Tutti i Soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di votare gli organi sociali e le questioni sottoposte alla decisione dell'Assemblea e di ricevere la Newsletter dell'Associazione.

Art. 6 Soci

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione ed esclusione per indegnità, per incompatibilità con gli scopi sociali o per morosità da oltre un anno. L'esclusione in ogni caso è proposta dal Consiglio Direttivo e sancita dalla Assemblea, con la maggioranza prevista per l'Assemblea ordinaria.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio della SIMA è costituito:

- dai beni mobili, mobili registrati e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con i residui contabili di bilancio;
- da eventuali contribuzioni, erogazioni, elargizioni, donazioni, regalie e lasciti;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà essere né assegnato né restituito agli associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai versamenti delle quote associative;
- da introiti finalizzati all'attuazione degli scopi sociali e al miglioramento della relativa organizzazione tecnico-scientifica.

È previsto di finanziare le attività sociali, comprese le attività ECM (Educazione Continua in Medicina) solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, con l'esclusione di contributi che – anche indirettamente – possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Art. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al trentun dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni anno verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo. Potrà essere ammessa una proroga di altri trenta giorni quando particolari e motivate esigenze lo richiedano. I bilanci preventivi e consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito web di SIMA.

Art. 9 Tesoreria

La tenuta della contabilità e dei registri obbligatori avverrà sotto il diretto controllo del Presidente e del Segretario.

Il servizio di tesoreria è affidato a un Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo.

Gli incassi e i pagamenti potranno essere effettuati mediante conto corrente bancario o postale. La scelta della Banca sarà a cura del Consiglio Direttivo.

Articoli 10 - 21 Organi dell'Associazione

Consiglio Direttivo
Assemblea dei soci
Sindaco

Articoli 10 – 15 Consiglio Direttivo

Art. 10 Consiglio Direttivo

La SIMA è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti democraticamente dall'Assemblea a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo (tre anni) e rieleggibili negli anni successivi.

Potranno essere Consiglieri i Soci che hanno regolarmente adempiuto agli obblighi associativi, che siano cittadini italiani, che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio, provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Il membro cooptato cessa dalla carica con la scadenza dell'intero Consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio, si dovrà procedere al suo rinnovo.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo, quando non vi ha già provveduto l'Assemblea, nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e ciò alla sua prima riunione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta tre Consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla determinazione della quota associativa annuale.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso e le sue deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il verbale delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al fine dell'attuazione degli scopi sociali. Esso può delegare ai suoi membri e eventualmente anche ad altri Soci compiti operativi. Il Consiglio Direttivo nomina i Delegati regionali.

Art. 14 Qualifiche nell'ambito del Consiglio Direttivo - Presidente

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la Società Italiana di Medicina Antroposofica verso i terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

È facoltà del Presidente promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti. Solo nei casi di urgenza può esercitare poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo nella sua prima riunione.

Art. 15 Qualifiche nell'ambito del Consiglio Direttivo - Segretario

Il Segretario è responsabile degli Uffici dell'Associazione, provvede all'esecuzione delle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente in esecuzione delle deliberazioni e attua, nei limiti del piano di lavoro, l'articolazione della struttura operativa dell'Associazione e risponde dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività sociali.

Articoli 16 – 20 Assemblea dei Soci

Art. 16 Assemblea dei Soci

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante l'invio a ciascun Socio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 17 Assemblea dei Soci

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina del

Sindaco, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e demandato per legge e per statuto.

Art. 18 Assemblea dei Soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota associativa annuale e che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 6.

Art. 19 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea si deve redigere un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e eventualmente dagli Scrutatori.

Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 20 Assemblea dei Soci

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in modo democratico a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto la deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti.

Art. 21 Sindaco

La gestione dell'Associazione è controllata da un Sindaco eletto democraticamente a scrutinio segreto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

Il Sindaco deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 22 Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo istituisce e nomina il Comitato scientifico, avente funzione consultiva, il cui compito sia, la verifica e il controllo della qualità dei progetti, delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato scientifico rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo che l'ha istituito e può essere rinnovato.

Art. 23 Sito web

Il sito web è un organo ufficiale d'informazione dell'Associazione. Il Responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo che l'ha nominato e può essere rinnovato. L'Associazione ha l'obbligo di pubblicare attraverso il proprio sito web

istituzionale, aggiornato costantemente, l'attività scientifica, i bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi retribuiti.

Art. 24 Conflitto di interessi

Qualunque componente degli organi associativi che, in relazione a singole decisioni che l'organo di cui fa parte è chiamato ad adottare, si trovi ad essere portatore di interesse confliggente con quello dell'Associazione, deve dichiararlo all'inizio della riunione e deve astenersi dalla relativa votazione, di tutto ciò sarà dato espressamente nel verbale della riunione stessa.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a norma di legge.

Art. 26 Controversie

Tutte le controversie sorte tra gli associati oppure tra gli associati e l'Associazione, i liquidatori o l'organo di controllo, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Milano nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 27 Regolamenti interni

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'assunzione di eventuali Regolamenti Interni per l'organizzazione dei servizi, per l'istituzione e l'organizzazione di Sezioni Regionali, di Sezioni specialistiche nonché di corsi di formazione in medicina antroposofica e di ogni altra attività diretta al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 28 Responsabilità

La SIMA non risponde – in nessun caso – dei danni che potrebbero essere causati a persone o cose per fatti ed attività degli associati.

Art. 29 Disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.